



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

**REGOLAMENTO PER LA CURA, LA GESTIONE E LA CO-
PROGETTAZIONE DI BENI E SERVIZI, LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO, DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI
ECONOMICI ANCHE INDIRETTI DELLA CITTÀ DI RIVOLI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/04/2026

Indice generale

CAPO I - Disposizioni di carattere generale.....	4
Art. 1 – Finalità e oggetto.....	4
Art. 2 – Valori di riferimento.....	5
Art. 3 - I soggetti civici.....	6
Art. 4 – Aree di intervento.....	7
Art. 5 - Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi.....	9
Art. 6 - Promozione della creatività urbana.....	10
Art. 7 - Innovazione digitale.....	10
Art. 8 - Comunicazione collaborativa.....	10
CAPO I - Disposizioni di carattere generale.....	11
Art. 9 – Finalità dei Patti di collaborazione.....	11
Art. 10- Il ruolo dei Comitati di quartiere.....	12
Art. 11 - Patto di collaborazione.....	12
Art. 12 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici.....	13
CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale.....	13
Art. 13 - Disposizioni generali – Struttura di riferimento.....	13
Art. 14 – Gestione dei patti di collaborazione.....	14
CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi e di edifici pubblici.....	15
Art. 15 - Gestione condivisa di spazi pubblici.....	15
Art. 16 - Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico.....	16
Art. 17 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici.....	16
Art. 18 - Individuazione degli edifici.....	17
CAPO IV - Forme di sostegno.....	17
Art. 19 - Formazione.....	17
Art. 20 - Esenzioni ed agevolazioni.....	17
Art. 21 - Autofinanziamento.....	18
Art. 22- Forme di riconoscimento per le azioni realizzate.....	18
Art. 23 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione.....	18
CAPO VI - Responsabilità e vigilanza.....	19
Art. 24 - Dati personali.....	19
Art. 25 - Riparto delle responsabilità per danni a persone e cose.....	19
Art. 26 - Coperture assicurative.....	20
CAPO I - Disposizioni di carattere generale.....	21
Art. 27 – Oggetto e finalità.....	21
Art. 28 - Ambito oggettivo di applicazione.....	22
Art. 29 - Ambito soggettivo di applicazione.....	22
CAPO II – Forme e strumenti.....	23
Art. 30 - Co-programmazione.....	23
Art. 31 - Co-progettazione.....	24
Art. 32 - Convenzioni con OdV e APS.....	27
Art. 33 - Uso e valorizzazione di beni mobili e immobili pubblici.....	28
Art. 34 - Affidamento beni culturali pubblici per finalità di valorizzazione culturale.....	29
CAPO III – MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE.....	31
Art. 35 - Accesso agli strumenti di finanziamento pubblico.....	31
Art. 36 - Raccolta fondi e 5x1000.....	31
Art. 37. Art-bonus.....	31
Art. 38 - Social-bonus.....	31
Art. 39 - Uso preferenziale dei partenariati esistenti a valere su avvisi e bandi.....	31
Art. 40- Rendicontazione delle attività.....	32

Art. 41 - Monitoraggio e controllo.....	32
Art. 42 – Raccordo tra patti di collaborazione e co-progettazione.....	33
CAPO I - Disposizioni di carattere generale.....	33
Art. 43 – Tipologie di supporto.....	33
Art. 44 – Ambito di applicazione.....	33
Art. 45 – Finalità e oggetto.....	34
Art. 46 - Tipologie di intervento.....	34
Art. 47 – Soggetti beneficiari.....	35
Art. 48 – Concessione di contributi ordinari.....	37
Art. 49 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari.....	38
Art. 50 – Erogazione dei contributi ordinari.....	39
Art. 51– Concessione di contributi straordinari.....	40
Art. 52 – Erogazione dei contributi straordinari.....	41
Art. 53 – Concessione di altri benefici economici.....	42
Art. 54 – Concessione dei beni mobili e immobili comunali (sale, spazi ecc..) temporanea e precaria	42
Art. 55 – Obblighi dei beneficiari.....	43
Art. 56 – Decadenza.....	44
Art. 57 - Concessione di Patrocinio.....	44
Art. 58 - Modalità di concessione del Patrocinio.....	45
Art. 59 – Obblighi dei beneficiari.....	45
Art. 60 – Inadempimento e diffida.....	46
Art. 61 – Recesso dal patto di collaborazione e/o accordo di co-progettazione.....	46
Art. 62 – Cause di revoca.....	46
Art. 63 – Disciplina dei conflitti di interesse.....	46
Art. 64 – Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità.....	47
Art. 65 – Trattamento dati personali.....	47
Art. 66 – Norme di rinvio – Codice di Comportamento.....	48
Art. 67 – Disciplina applicabile e norma di rinvio.....	48
Art. 68 – Revisione ed aggiornamento del Regolamento.....	48
Art. 69 – Entrata in vigore.....	48

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 – Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, di solidarietà sociale e di uguaglianza di cui all'art. 118 della Costituzione, del Codice del Terzo Settore e delle previsioni statutarie, disciplina le diverse forme di collaborazione civica volte allo svolgimento di attività di interesse generale nell'ambito degli obiettivi definiti attraverso gli strumenti della programmazione. L'Amministrazione Comunale garantisce l'impiego delle risorse pubbliche con i principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento, assicurando e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.
2. Attraverso il presente regolamento il Comune attua i contenuti della riforma del Terzo Settore nella più ampia cornice partecipativa delineata dallo Statuto comunale, definendo le opportune connessioni volte ad attuare nel rispetto dei vincoli di legge il più ampio contesto dell'amministrazione condivisa.
3. Vengono disciplinate ai sensi degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa attuativa da esso prevista le dinamiche di collaborazione con il Comune riservate agli Enti del Terzo Settore D. Lgs. 112/2017.
4. La cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e le forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale rappresentano una modalità per lo svolgimento caratterizzata dal protagonismo attivo della comunità sulla base del riconoscimento da parte dei suoi attori di un legame funzionale tra la tutela di detti beni e le concrete condizioni per la piena espressione della personalità umana.
5. Le forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse generale possono attivarsi:
 - a) su impulso del Comune attraverso l'emanazione di avvisi pubblici;
 - b) su impulso dei soggetti civici attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni;
 - c) nell'ambito di percorsi partecipativi, territoriali o tematici, volti al coinvolgimento della cittadinanza nella lettura dei bisogni e nella definizione delle priorità.
6. La definizione dei contenuti della collaborazione avviene attraverso la progettazione condivisa, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente regolamento, in cui trovano applicazione criteri di valutazione a carattere competitivo. La formalizzazione delle collaborazioni avviene con patto di collaborazione o convenzione nei termini disciplinati dal presente atto.

7. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i patti di collaborazione per la cura e la gestione condivisa di luoghi, spazi e beni comuni;
 - b) i processi di co-programmazione e di co-progettazione per la definizione e realizzazione di interventi e servizi di interesse generale;
 - c) le forme di supporto e i contributi che il Comune può riconoscere alle diverse forme di collaborazione civica volte allo svolgimento di attività di interesse generale nell'ambito degli obiettivi definiti attraverso gli strumenti della programmazione.
8. L'Amministrazione agisce come facilitatore e abilitatore, valorizzando le energie civiche e garantendo accessibilità, trasparenza e pari opportunità di partecipazione.

Art. 2 – Valori di riferimento

1. Le ipotesi di collaborazione disciplinate dal presente regolamento si conformano ai seguenti valori di riferimento:
 - a) **Pubblicità e trasparenza**

Amministrazione garantisce la massima pubblicità e conoscibilità delle opportunità di collaborazione e partecipazione, degli esiti dei percorsi, delle forme di sostegno assegnate, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i soggetti civici, la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - b) **Fiducia reciproca e capacità generativa**

L'Amministrazione e i soggetti civici improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale e alla generazione di un ritorno sociale, culturale e ambientale nel contesto di riferimento. L'Amministrazione pertanto commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti, assicurando flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
 - c) **Autonomia civica e partecipazione**

L'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo. L'Amministrazione riconosce il principio della "porta aperta", i diversi strumenti che disciplinano la collaborazione definiscono pertanto i casi e i limiti che consentono agli altri soggetti civici di concorrere alla realizzazione delle attività.
 - d) **Prossimità e lavoro in rete**

L'Amministrazione favorisce le iniziative di prossimità che nascono dalla

comunità, basate sulla partecipazione, la creatività e la collaborazione e stimola il lavoro in rete con altri soggetti pubblici e privati del territorio.

e) Accessibilità e universalità

Fermi restando i casi previsti da specifiche normative, le attività e gli interventi sviluppati e realizzati nell'ambito delle diverse forme di collaborazione civica devono risultare accessibili alla comunità evitando qualsiasi forma di discriminazione.

f) Assenza di scopo di lucro

Le attività e i progetti di collaborazione civica non devono essere orientati al profitto bensì promuovere il reinvestimento nei progetti stessi e il ritorno alla comunità dei diversi beni generati. Pertanto, nel rispetto delle normative vigenti che disciplinano i differenti soggetti civici, le esperienze di economia cooperativa e comunitaria sono considerate compatibili con tale principio. “Senza scopo di lucro” non significa che non vi possano essere attività economiche, ma che queste possano concretizzarsi in innovative pratiche di economia collaborativa, di economia circolare e di comunità, finalizzate alla sostenibilità delle progettualità realizzate, al mantenimento ad uso civico di uno spazio e in special modo alla produzione di esternalità positive a beneficio del territorio e delle comunità di riferimento.

g) Sostenibilità

La collaborazione con i soggetti civici genera progetti ed attività che promuovono lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni- economica, sociale ed ecologica- con particolare riferimento alle azioni per la transizione ecologica ed energetica.

h) Coesione sociale

La collaborazione civica è orientata al rafforzamento della coesione sociale del contesto in cui si sviluppa anche attraverso la creazione di nuove ed inclusive opportunità di lavoro.

i) Diritti e rispetto della dignità della persona

Occorre garantire che nelle forme di collaborazione civica siano soddisfatte condizioni di base per la sicurezza, dignità e qualità del lavoro, il rispetto dell'uguaglianza di genere e del principio di non discriminazione (di genere, razza, orientamento sessuale, religione, età, ecc.) in chiave antifascista, antisessista e antirazzista.

Art. 3 - I soggetti civici

1. Le forme di collaborazione di cui al presente regolamento intercorrono tra il Comune e le diverse tipologie di soggetti civici di seguito specificate. Per ciascuna tipologia di soggetto il regolamento definisce le specifiche possibilità di collaborazione con particolare riguardo all'accesso alle forme di sostegno e alla titolarità di determinate

relazioni con l'Amministrazione riservate per legge solo a talune di esse:

- a) Gli Enti del Terzo Settore: le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati diversi dalle imprese sociali iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore- RUNTS- ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore D.lgs. 117/2017 con sede legale o secondaria nella città di Rivoli
- b) Le imprese sociali così come disciplinate dal D. Lgs. 112/2017 con sede legale o secondarie nella città di Rivoli.
- c) Le libere forme associative con sede legale o operativa nella città di Rivoli ossia le associazioni, le fondazioni e i comitati non iscritti nel RUNTS, formalmente costituiti nella forma dell'atto pubblico o mediante scrittura privata registrata nella quale risultino finalità sociali, assenza dello scopo di lucro e, compatibilmente con la natura giuridica dell'organizzazione, la democraticità della struttura.

Non possono assumere la qualifica di libere forme associative i soggetti non iscrivibili al RUNTS ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

I predetti requisiti vengono dichiarati all'atto della partecipazione ad avvisi pubblici o della presentazione di proposte di collaborazione, ferma restando l'attività di controllo.

- d) Tutti i cittadini singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso la presentazione di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni. I gruppi informali sono tenuti a dimostrare il carattere partecipativo del loro funzionamento ossia la possibilità per i membri del gruppo di concorrere alla adozione delle decisioni che lo riguardano.
- e) Gli operatori economici e le associazioni di categoria in relazione ad attività di interesse generale non aventi finalità commerciale, svolte quale forma di esercizio della responsabilità sociale d'impresa o di territorio.
- f) Gli enti territoriali, gli uffici territoriali del governo, le scuole di ogni ordine e grado, le università/gli istituti universitari, l'Azienda Sanitaria locale, le aziende partecipate dal Comune, la casa circondariale e gli altri organismi di diritto pubblico per il concorso al perseguimento di finalità di interesse generale attraverso la partecipazione ai percorsi di programmazione condivisa e lo sviluppo di progettualità condivise.
- g) I Comitati di Quartiere.
- h) Le Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Rivoli.

Art. 4 – Aree di intervento

1. Le forme di collaborazione di cui al presente regolamento e la concessione di contributi diretti ed indiretti, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari

opportunità:

- a) Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: per gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;
- b) Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di persone con disabilità o svantaggio socio-culturale ed economico, per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- c) Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
- d) Sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore di persone con disabilità e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
- e) Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera;
- f) Promozione della mobilità sostenibile: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;
- g) Turismo e animazione della città: per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio;

- h) Sviluppo economico e relazioni internazionali: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale;
 - i) Protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
 - j) Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;
 - k) Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza;
 - l) Promozione della legalità sul territorio: per promuovere percorsi di educazione alla legalità, all'educazione alla cittadinanza attiva, al controllo e al contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata;
 - m) Altre attività di interesse per la collettività e di promozione del territorio.
2. I provvedimenti di cui al presente regolamento possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità.

Art. 5 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione.
3. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

4. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
5. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 6 - Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità delle persone.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, limitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 7 - Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

Art. 8 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini, mediante la pubblicizzazione degli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;

- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

PARTE II – PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DEI BENI COMUNI

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 9 – Finalità dei Patti di collaborazione

1. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
2. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
3. I Comitati di Quartiere possono proporre al Comune patti di collaborazione, in particolare concernenti interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, anche coinvolgendo altri cittadini e organizzazioni interessate a progetti.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. L'efficacia dei patti di collaborazione del presente regolamento è condizionata alla espressione, secondo metodo democratico, della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
6. I patti di collaborazione di cui al presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscano al perseguimento dell'interesse generale.
7. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
8. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire

progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

9. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono essere strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo e di comunità, ovvero avviare percorsi mediante i quali gli utenti dei servizi possano trasformarsi in risorse per sé stessi e per la propria comunità, secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Art. 10- Il ruolo dei Comitati di quartiere

1. Il Comune promuove il coinvolgimento dei Comitati di Quartiere, organismi di partecipazione e consultazione, nonché espressione dei cittadini che hanno nel quartiere il proprio centro di interessi, quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

Art. 11 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle

risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;

- i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - j) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

Art. 12 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 13 - Disposizioni generali – Struttura di riferimento

1. L'organizzazione e la gestione della collaborazione con i cittadini attivi deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio, il massimo coordinamento con gli

organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua nella Direzione Servizi amministrativi e alla persona la struttura deputata all'esame preliminare delle proposte di collaborazione.
3. Tale struttura provvede all'individuazione dei servizi competenti per materia in relazione alle singole proposte di collaborazione e, in sinergia con questi ultimi, all'elaborazione del relativo accordo di collaborazione. I servizi, così individuati, costituiscono i referenti nel rapporto con l'amministrazione. L'accordo di collaborazione viene sottoscritto da tutti i dirigenti interessati all'accordo.
4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono essere approvate dal Comune con apposita deliberazione di Giunta.
5. Gli interventi sono finalizzati ad integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, a migliorare la fruibilità e qualità degli spazi pubblici. Gli interventi, inoltre, possono riguardare percorsi immateriali di valorizzazione culturale e sociale.
6. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
 - a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
 - c) manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili.

Art. 14 – Gestione dei patti di collaborazione

1. La gestione dei patti di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini attivi, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui la Direzione Servizi amministrativi e alla Persona invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la Direzione Servizi amministrativi e alla persona, ricevuta la proposta, comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco dei Servizi comunali che, in relazione al contenuto della proposta, saranno coinvolti nell'istruttoria.

La proposta di collaborazione viene sottoposta ai Servizi e ai gestori dei servizi pubblici coinvolti per le valutazioni tecniche di competenza in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.

4. La Direzione Servizi amministrativi e alla persona, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite dai Servizi competenti, predispone gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione, sottoponendo la sottoscrizione del patto anche al Dirigente responsabile della Direzione competente.
5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata dalla Giunta in base al criterio di coerenza con l'attività amministrativa.
6. La Direzione Servizi amministrativi e alla persona verifica, di concerto con il Servizio competente in materia, le eventuali coperture assicurative richieste relative a infortuni e responsabilità civile verso terzi connesse allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e in ogni caso secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
7. Qualora non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la Direzione di cui sopra lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.
9. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti; al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale.

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi e di edifici pubblici

Art. 15 - Gestione condivisa di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in comitato ai sensi degli articoli 39-42 del Codice civile, ovvero in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

Art. 16 - Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

Art. 17 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, in tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

Art. 18 - Individuazione degli edifici

1. La Giunta può individuare periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV - Forme di sostegno

Art. 19 - Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Art. 20 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede specifiche esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore dei soggetti che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui al presente regolamento.
2. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
3. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.
4. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.
5. Non sono previsti, per la presente forma di collaborazione, contributi di carattere

finanziari ed economico.

Art. 21 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Art. 22- Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la realizzazione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire la ricerca di bandi emanati da Autorità ed Amministrazioni europee, statali e regionali, nonché da fondazioni bancarie e/o da altri organismi per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti a sostegno della realizzazione dell'attività fulcro del patto di collaborazione.

Art. 23 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la misurazione e valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione dell'attività sociali vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La relazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di

settore;

- c) periodicità: le relazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazione intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relative alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza.

CAPO VI - Responsabilità e vigilanza

Art. 24 - Dati personali

1. I dati personali raccolti o condivisi dai e con i soggetti civici in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune devono essere trattati esclusivamente per le finalità perseguite dal patto; il proponente si impegna ad informare gli interessati, con le forme più idonee sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento in linea con la normativa vigente in materia.
2. Il soggetto civico può essere designato come incaricato esterno del trattamento sulla base delle indicazioni, nel rispetto dei limiti e secondo le responsabilità previste nel patto di collaborazione.

Art. 25 - Riparto delle responsabilità per danni a persone e cose

1. Ai soggetti civici devono essere fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare, da inserire quale allegato al patto di collaborazione a cura del servizio competente in materia.
2. Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. I soggetti civici rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.
4. I soggetti civici assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa al riguardo, fatta salva la responsabilità del Comune in ordine al corretto adempimento degli obblighi di manutenzione ad esso spettanti.

Art. 26 - Coperture assicurative

1. contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività concordate in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza sulla base di quanto precisato nei successivi commi del presente articolo.
2. I volontari degli Enti del Terzo Settore sono assicurati a cura dell'organizzazione di appartenenza.
3. L'eventuale copertura assicurativa a favore delle persone che operano nell'ambito di soggetti civici per i quali la legge non prevede obblighi di copertura, viene valutata in relazione alle specifiche caratteristiche delle attività ed è in ogni caso attivata a cura del soggetto civico.
4. Resta comunque in capo al Comune in qualità di custode la responsabilità per eventuali danni connessi alla fruizione ordinaria da parte dei cittadini del suo patrimonio di edifici o spazi pubblici anche se originata in occasione di iniziative svolte dai soggetti civici.
5. Nel caso di danni derivanti dalla fruizione da parte dei cittadini a specifiche attività organizzate in collaborazione con il Comune, il soggetto civico risponde nei confronti dei terzi per dolo o colpa grave in relazione alla corretta predisposizione di quanto a tal fine approntato e per la sorveglianza sul rispetto di eventuali prescrizioni circa il suo corretto utilizzo. In relazione alla natura delle attività di cui i cittadini possono fruire avuto in particolare riguardo al grado di perizia, abilità o allenamento richiesti, può essere prevista la necessità per i partecipanti di essere muniti di copertura assicurativa.
L'operatività o meno della copertura assicurativa, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della polizza, non esonerano il soggetto civico dalle responsabilità su di esso incombenti in conseguenza di dolo o colpa grave.
6. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei soggetti civici attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
7. Sono coperti direttamente dal Comune da assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi i singoli volontari che prestano la propria attività all'interno dei servizi comunali e sotto il loro coordinamento.

PARTE III – CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 27 – Oggetto e finalità

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, il presente regolamento parte terza ha la finalità di sostenere l'attivazione di speciali forme di partenariato pubblico-privato sociale (PPPS), in attuazione di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (d'ora in poi CTS), al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore (d'ora in poi ETS), come individuati dall'art'4 del CTS, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS), nelle procedure di seguito disciplinate.
2. Il Regolamento si applica al Comune di Rivoli e ai suoi enti strumentali e partecipati in misura maggioritaria.
3. Per coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore (ETS) si intende:
 - a) per quanto riguarda l'Amministrazione procedente il mettere a disposizione degli ETS, interessati ed in possesso dei requisiti previsti dai singoli Avvisi pubblici, i documenti e le informazioni necessari per la loro partecipazione ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, nonché l'indizione e lo svolgimento dei medesimi procedimenti per il conseguimento delle finalità del Regolamento stesso;
 - b) per quanto riguarda gli enti di Terzo settore, una partecipazione proattiva, consapevole, collaborativa e responsabile, in quanto finalizzata alla migliore e maggiore cura degli interessi della comunità locale.
4. L'utilizzo delle procedure previste dal presente Regolamento deve tendere alla promozione di azioni stabili di collaborazione e di partenariato pubblico-privato sociale, capaci di sostenere:
 - a) l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle risposte ai bisogni della comunità, anche mediante la qualificazione della spesa, dell'integrazione delle politiche pubbliche, della compartecipazione degli ETS e, più in generale, mediante la sperimentazione di azioni, interventi e servizi migliorativi ed eventualmente innovativi che favoriscano risposte articolate ed integrate ai bisogni;
 - b) l'ampliamento, ove necessario e possibile, della platea dei soggetti destinatari degli interventi e dei servizi;
 - c) il passaggio – anche graduale ed ove possibile – dei beneficiari degli interventi e dei servizi dalla condizione di assistenza a quella di inclusione sociale, con

conseguenti benefici in ordine alla tutela della dignità individuale e della massimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche, in applicazione dei principi del welfare generativo;

- d) la sostenibilità dei progetti degli interventi e dei servizi;
 - e) la tutela dei lavoratori e la promozione della loro qualificazione;
 - f) l'espletamento di procedimenti rispettosi del principio di legalità formale e sostanziale, con conseguente deflazione del contenzioso amministrativo.
5. Le forme di partenariato pubblico-privato sociale, disciplinate dal presente Regolamento, possono essere utilizzate dal Comune di Rivoli ai fini della partecipazione a procedure selettive e comparative indette da Autorità ed Amministrazioni europee, statali e regionali, nonché da fondazioni bancarie e/o da altri organismi, per l'approvazione di progetti e/o per la concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti riconducibili alle attività di interesse generale.

Art. 28 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le linee di azione, i progetti di intervento ed i servizi riconducibili alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5, primo comma, del CTS, aventi spiccata valenza sociale, prive di rapporti sinallagmatici e fondate sulla condivisione della funzione amministrativa.
2. Il presente Regolamento si applicherà, senza necessità di ulteriore deliberazione consiliare, in conseguenza dell'inserimento di ulteriori attività di interesse generale, nell'art. 5 del CTS o in altre norme che ad esso facciano richiamo e/o riferimento.
3. In applicazione del precedente comma 2, sono comunque riconducibili alle attività di interesse generale, ivi indicate, i progetti, le azioni e le attività finalizzate alla promozione di politiche attive di welfare locale quali le forme di contrasto alle povertà ed alla grave emarginazione, le iniziative ed i programmi finalizzati a raccordare gli interventi di assistenza sociale con quelli di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, l'inserimento e l'integrazione delle esigenze sociali della comunità locale all'interno delle politiche pubbliche e dei relativi strumenti (piani e programmi) dell'amministrazione comunale e le forme di sostegno alle politiche giovanili.

Art. 29 - Ambito soggettivo di applicazione

1. Il Comune di Rivoli, quale Amministrazione procedente, assicura e garantisce il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore quali: ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, incluse cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e gli altri enti di diritto privato che svolgano attività di interesse generale.
2. Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore ed in particolare l'art. 4, terzo comma.

3. Il presente Regolamento si applicherà, senza necessità di ulteriore deliberazione consiliare, in conseguenza dell'inserimento di ulteriori soggetti del terzo settore, nell'art. 4 del CTS o in altre norme che ad esso facciano richiamo e/o riferimento.

CAPO II – Forme e strumenti

Art. 30 - Co-programmazione

1. La co-programmazione, ai sensi dell'art.55 comma 2 del CTS, consiste in un'istruttoria condivisa e partecipata (laddove ritenuto funzionale anche periodica), attivata dall'Amministrazione, anche su istanza o iniziativa degli ETS, singoli o associati, al fine di effettuare la lettura e l'individuazione dei bisogni della comunità di riferimento su una o più aree di intervento, secondo valutazioni di connessione funzionale e coerenza, sia in materia di welfare che di tutte le restanti competenze ad essa assegnate dell'ordinamento statale e regionale, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili (tenendo conto della specificità e delle professionalità necessarie e della disciplina particolare delle diverse categorie di enti del Terzo Settore), consentendo una costruzione partecipata della programmazione pubblica, la promozione e l'attivazione delle reti, anche informali, mettendo a fattor comune le potenzialità espresse dalla comunità locale.
2. L'Amministrazione procedente pubblica un Avviso nel quale stabilisce l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione degli ETS, tenendo conto delle finalità del procedimento di co-programmazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e al fine di garantire la massima partecipazione, le modalità di svolgimento del procedimento e, infine, la relativa conclusione, tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina vigente e dai relativi atti attuativi.
3. Nel caso di istanza o iniziativa da parte degli ETS, singoli o associati, gli ETS, a pena irricevibilità presentano una istanza motivata, comprensiva della presentazione degli ETS istanti, del contesto di riferimento e delle finalità da conseguire con il procedimento di co-programmazione; il Comune di Rivoli è tenuto a rispondere, di norma, entro trenta giorni dalla presentazione, offrendone motivazione, fatta salva l'attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990. Nella risposta dà conto delle ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle proposte.
4. L'atto conclusivo del procedimento di co-programmazione, pubblicato sul sito dell'Amministrazione dà conto delle proposte, degli elementi di analisi, e dei contributi raccolti e verbalizzati nelle sessioni di co-programmazione, nonché delle modalità scelte per la realizzazione degli interventi.
5. Il Comune di Rivoli, tiene conto degli esiti dei procedimenti di co-programmazione sia ai fini dell'attivazione degli ulteriori strumenti collaborativi previsti e disciplinati dal CTS, sia per la revisione e l'aggiornamento degli atti di programmazione e di pianificazione dell'ente, compreso quello per l'acquisizione dei beni e dei servizi,

previsto dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici.

6. Il procedimento di co-programmazione può avere ad oggetto una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS e coerenti con le competenze dell'Amministrazione, al fine di promuovere politiche integrate, funzionali al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibili, costituisce infatti buona pratica considerare contestualmente più oggetti tra loro connessi, nonché tener conto dell'integrazione tra gli stessi nell'ambito delle politiche generali del Comune di Rivoli; l'attività si conclude con l'elaborazione condivisa di un documento istruttorio di sintesi.

Art. 31 - Co-progettazione

1. La co-progettazione, in attuazione dell'art. 55 comma 3 del CTS, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale anche periodico, di definizione, attivazione e realizzazione di specifici progetti di servizio e di intervento, in termini di attività di interesse generale, fra loro connesse, diretti alla comunità di riferimento, anche sulla scorta dell'attività di co-programmazione, ove svolta, con il quale si raccolgono le disponibilità da parte di ETS ad entrare in partenariato con il Comune di Rivoli in relazione all'oggetto del procedimento.
2. Sono estranei e non riconducibili alla co-progettazione i rapporti caratterizzati da un nesso di reciprocità tra prestazione e corrispettivo (appalto, concessione e altre forme di partenariato pubblico privato di rilevanza economica) disciplinati dal D.lgs. n. 36/2023 e le forme di accreditamento dei servizi socio-assistenziali previste dalla L. n. 328/2000 e quelle dei servizi socio-sanitari disciplinati dal D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali.
3. Il procedimento di co-progettazione, anche su istanza o iniziativa da parte di ETS, singoli o associati, può avere ad oggetto una o più attività di interesse generale, può prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi, e si svolge nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i..
4. L'Amministrazione procedente pubblica un avviso nel quale stabilisce l'oggetto del procedimento, eventuali requisiti di idoneità degli ETS in applicazione ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo che sia in ogni caso favorita la massima partecipazione, le modalità di svolgimento del procedimento, ed infine, la relativa conclusione tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi atti attuativi.
5. In relazione ai procedimenti ad iniziativa di parte, gli ETS, a pena di irricevibilità, presentano una proposta progettuale con gli elementi salienti della proposta, comprensivi del contesto di riferimento, delle finalità da conseguire e del quadro economico della stessa, ivi compresi le risorse ed i beni di competenza comunale, ove disponibili, mediante piano economico di progetto.
6. A conclusione della fase di individuazione dei soggetti del Terzo settore, il Comune di

Rivoli, in conformità a quanto previsto dall'avviso, individuerà l'ETS o gli ETS con i quali avviare la fase della co-progettazione con l'individuazione del cosiddetto "tavolo di co-progettazione". La fase di co-progettazione, in base a quanto previsto dall'avviso pubblicato, si svolge coinvolgendo il o gli ETS utilmente collocati nella graduatoria di esito della fase selettiva della procedura, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente.

7. Nell'ambito di proposte progettuali unitarie e condivise, gli ETS che hanno presentato proposte distinte, determineranno le modalità operative più utili alla realizzazione della proposta progettuale, nel rispetto della autonomia e della libertà d'iniziativa di ognuno degli stessi ETS. In questo senso, comunque, non potrà mai essere imposto agli ETS che abbiano presentato proposte separate di associarsi tra loro per la realizzazione dello specifico progetto di intervento al fine di salvaguardare il rispetto della autonomia e della libertà di iniziativa di ciascuno di essi, che sottoscriverà singolarmente l'accordo di collaborazione, ferma restando la necessità di coordinare le diverse azioni.
8. L'atto conclusivo del procedimento, sottoscritto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm., dà conto del consenso unanime in relazione ad una proposta progettuale unitaria e condivisa tra gli ETS partecipanti al Tavolo e l'Amministrazione procedente.
9. Gli ETS che hanno elaborato la proposta progettuale, condivisa dall'Amministrazione procedente, realizzano le azioni e gli interventi in essa previsti.
10. L'Amministrazione procedente e gli ETS interessati sottoscrivono apposito accordo di collaborazione, nel quale sono disciplinati la durata e tutti gli aspetti relativi alla realizzazione delle azioni co-progettate in conformità a quanto previsto nell'avviso di indizione della procedura, inclusi i limiti e le modalità di revisione dell'accordo medesimo, unicamente al fine di perseguire l'interesse generale, nonché i termini e le modalità del sistema di monitoraggio e di rendicontazione delle azioni, le risorse economiche coinvolte e le modalità di rendicontazione ai fini del riconoscimento del contributo da parte dell'Amministrazione procedente, le modalità di comunicazione degli esiti finali e quelle di valutazione dell'impatto sociale delle azioni intraprese.
11. In ragione della peculiarità della metodologia della co-progettazione, le risorse pubbliche messe a disposizione dei partecipanti possono essere di vario tipo e, dunque, trattarsi di:
 - a) risorse economiche, proprie o di altro ente o soggetto;
 - b) beni mobili e/o immobili;
 - c) risorse umane, proprie del Comune o di Enti pubblici o di cui esso si avvale a vario titolo.
12. Le risorse pubbliche economiche e/o patrimoniali, in ragione del rapporto di collaborazione privo di natura sinallagmatica che si attiva tra il Comune di Rivoli e gli ETS, sono da ricondurre alla categoria dei contributi, disciplinati dall'art. 12 della L. n. 241/1990.

13. L'erogazione di risorse pubbliche all'ETS partner di co-progettazione si connota quale erogazione diretta a fornire una provvista economica per le attività e i contenuti di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse generale, previsti dal progetto esito del percorso di co-progettazione tra Ente Locale ed ETS.
14. La rendicontazione delle spese è necessaria in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990; pertanto la relativa attività dovrà essere analitica ed inerente alle attività svolte.
15. Sempre in ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante co-progettazione, agli ETS è richiesta una compartecipazione, che implichi comunque la mobilitazione di risorse economiche proprie del co-proponente, anche mediante la disponibilità di beni patrimoniali e di attività di volontariato tale da coprire una porzione significativa dei costi di progetto valorizzabili e/o la mobilitazione di rilevanti risorse comunitarie attivabili dal medesimo proponente.
16. Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.
17. In tale prospettiva, tenuto conto delle attività da svolgere e dell'impegno economico richiesto agli ETS partner, anche in merito alle risorse umane impegnate in attività di co-progettazione, l'Amministrazione può concedere un acconto iniziale in misura non superiore al 50% del contributo riconosciuto su base annuale e potrà procedere all'erogazione di acconti successivi sulla base dell'acquisizione di adeguata rendicontazione, secondo quanto previsto dall'Avviso e/o dall'accordo di collaborazione. Nella relativa quantificazione si tiene conto anche del valore di utilizzo degli eventuali beni patrimoniali messi a disposizione, sulla base di una perizia di stima o comunque di adeguata valutazione tecnica da parte dei competenti uffici comunali.
18. La messa a disposizione di un immobile pubblico, anche gratuita, costituisce forma di compartecipazione comunale alla realizzazione del progetto commisurata al valore d'uso dell'immobile stesso.
19. L'accordo di collaborazione definisce le modalità e gli strumenti di governance, in quanto la fase di realizzazione delle attività richiede la partecipazione e la collaborazione dell'Ente locale e degli ETS partner nel rispetto dei ruoli ma all'interno di un quadro di responsabilità condivise.
20. Il procedimento di co-progettazione si conclude entro tre (3) mesi dalla pubblicazione dell'Avviso, fatte salve esigenze di maggior durata non dipendenti da fatto o atto dell'Amministrazione precedente.
21. Gli atti del procedimento di co-progettazione sono assoggettati al regime di trasparenza totale, fatte salve le ipotesi in materia di tutela della riservatezza e dei

segreti industriali e commerciali.

Art. 32 - Convenzioni con OdV e APS

1. In attuazione dell'art. 56 del CTS, il Comune di Rivoli può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (d'ora in avanti OdV) e le associazioni di promozione sociale (d'ora in avanti APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - fatto salvo il regime transitorio di cui all'art. 101, comma 2, CTS - convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, se coerenti con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi e tenuto conto della co-programmazione.
2. Del ricorso alle convenzioni con le OdV e con le APS si tiene conto ai fini degli strumenti di co-programmazione, disciplinati dal presente Regolamento, nonché della programmazione dell'acquisizione di beni e servizi, di cui all'art. 37 del codice dei contratti.
3. Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. L'individuazione delle OdV e delle APS è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
5. Gli Avvisi pubblicati dal Comune stabiliscono finalità ed oggetto del procedimento, requisiti di partecipazione nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, ai fini di garantire la massima partecipazione, con particolare riguardo all'esperienza richiesta in relazione all'attività di interesse generale da svolgere, voci delle spese e relativi limiti ai fini del loro rimborso, nonché modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti.
6. La determinazione di avvio del procedimento comparativo dà conto dei presupposti previsti dall'art. 56 del CTS per l'attivazione delle convenzioni, con particolare riguardo alla maggior convenienza rispetto all'indizione di procedure competitive di mercato ed alla coerenza con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi. A tale ultimo proposito, il responsabile del procedimento svolge apposita istruttoria, anche mediante indagini di mercato, o può fare riferimento a dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche, conseguenti ad istruttorie svolte, e tenendo conto degli impatti sociale, economico ed occupazionale.
7. Le OdV e le APS possono presentare proposte finalizzate all'attivazione dei relativi procedimenti; a tal fine le proposte devono descrivere gli elementi progettuali dell'intervento proposto, pena l'irricevibilità delle stesse. Il Comune di Rivoli è tenuto a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione.
8. È fatta salva la possibilità di stipulare con le cooperative sociali ex art. 1 lett. B della

L. n. 381/91 le convenzioni nei casi previste dell'art. 5 della L. n. 381/1991 per favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della medesima L. n. 381/91.

Art. 33 - Uso e valorizzazione di beni mobili e immobili pubblici

1. Ferma restando la vigente regolamentazione comunale per la disciplina della concessione/locazione/affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune di Rivoli, le presenti si applicano alle attività di interesse generale svolte da ETS, mediante la valorizzazione di beni mobili ed immobili, di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, non utilizzati per finalità istituzionali.
2. Tali disposizioni non possono essere interpretate o applicate al fine di eludere la vigente disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici, di beni e servizi pubblici, essendo invece finalizzate all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
3. I procedimenti di messa a disposizione di beni pubblici in favore di ETS, singoli e associati, anche su istanza di parte, in relazione alla peculiare natura giuridica del rapporto di collaborazione, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi specifici:
 - a) trasparenza, pubblicità e parità di trattamento;
 - b) valorizzazione dei beni anche in termini di impatto sociale, oltre che da un punto di vista economico;
 - c) rendicontazione annuale e/o intermedia delle attività svolte, anche in relazione alle finalità per cui l'immobile è stato concesso.
4. L'Amministrazione coordina l'utilizzo e la valorizzazione dei beni pubblici, ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, con le scelte degli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti, previsti dall'ordinamento.
5. La messa a disposizione di un immobile pubblico contribuisce alla compartecipazione del Comune di Rivoli alla realizzazione del progetto in misura pari al valore d'uso dell'immobile stesso, risultante da apposita perizia di stima.
6. Al fine di sostenere interventi per la rigenerazione/riqualificazione del patrimonio pubblico nell'ambito di attività connesse a percorsi di co-progettazione, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all'individuazione di immobili di proprietà da mettere a disposizione degli ETS, prevedendo altresì, per concorrere al finanziamento del progetto di valorizzazione, la possibilità di approvare contributi in conto capitale per la rigenerazione/riqualificazione degli stessi immobili pubblici messi a disposizione. L'entità del contributo in conto capitale deve essere commisurata alla durata del percorso di co-progettazione.
7. L'operatore economico/gli operatori economici incaricati dell'esecuzione degli interventi necessari per la rigenerazione/riqualificazione degli immobili pubblici

devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 e.s.m.i. e devono realizzare gli interventi avvalendosi di operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di qualificazione e di capacità tecnico-professionale prescritti dal suddetto Decreto per l'esecuzione di lavori pubblici; le imprese qualificate all'uopo individuate saranno selezionate dall'ETS ispirandosi ai principi previsti dal Codice dei Contratti vigente, tenendo conto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e previa verifica del puntuale assolvimento degli oneri di natura contributiva/fiscale oltre che alla verifica delle informazioni antimafia.

8. Salvo diverso accordo, è a carico dell'ETS la progettazione, che deve essere coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione di lavori pubblici. Il progetto esecutivo deve essere preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.
9. È richiesto il rispetto della normativa in materia di edilizia privata ai sensi del D.P.R. 380/01, È a carico dell'ETS l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati. La progettazione relativa agli interventi di rigenerazione/riqualificazione sugli immobili di proprietà comunale dovrà essere approvata preventivamente dalle competenti funzioni tecniche dell'Amministrazione.
10. La realizzazione delle opere è a carico dell'ETS che, sotto propria specifica responsabilità e nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni vigenti, salvo diverso accordo assume direttamente a suo carico ogni onere e spesa relativo alle opere di recupero, restauro, manutenzione, ristrutturazione previste dal PFTE/esecutivo.
11. L'ETS si obbliga a consentire l'accesso al cantiere ai funzionari comunali incaricati e si obbliga a trasmettere con cadenza periodica rendiconti e stati di avanzamento per consentire i dovuti controlli, anche di natura contabile, da parte dell'Ente.
12. Il collaudo dei lavori, da effettuarsi da professionisti abilitati individuati dal Comune di Rivoli, così come le spese di natura catastale sono a carico dell'ETS, salvo diverso accordo con l'Amministrazione.
13. Le opere eseguite sull'immobile saranno acquisite al patrimonio immobiliare senza che l'ETS possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, compenso o rimodulazione del canone, salvo diverso accordo con l'Amministrazione.
14. A garanzia del rispetto degli obblighi assunti con specifico riferimento agli immobili pubblici, agli ETS è richiesta la presentazione di apposita garanzia adeguata e proporzionata all'importo stimato degli interventi previsti, come da Codice dei contratti vigente.

Art. 34 - Affidamento beni culturali pubblici per finalità di valorizzazione culturale

1. Ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 36/2023, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione il Comune di Rivoli può attivare forme speciali di partenariato

con enti e organismi pubblici e con soggetti privati ivi inclusi gli ETS, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche attraverso le procedure previste dal presente Regolamento, con oneri economici esclusivi a carico dei soggetti privati la realizzazione degli interventi e/ la gestione delle attività di servizio dirette a valorizzare i beni del patrimonio culturale anche per destinarlo a scopi sociali, fatte salve forme di compartecipazione/contribuzione economica da parte del Comune di Rivoli se compatibile con le risorse disponibili e con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione.

2. I beni culturali immobili di proprietà del Comune di Rivoli, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a Enti del Terzo Settore, che svolgono le seguenti attività:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - e) con pagamento di un canone agevolato, determinato dall'amministrazione interessata, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio
3. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione.
4. La concessione ha una durata pari al periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, e comune non eccedente i 50 anni (art. 71 c.3 del CTS).
5. Dal canone di concessione indicato nell'ultimo periodo del secondo comma vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi, entro il limite massimo del canone stesso.
6. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità istituzionali dell'Ente,

per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli ETS sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

CAPO III – MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 35 - Accesso agli strumenti di finanziamento pubblico

1. Il Comune di Rivoli e gli altri soggetti di cui all'art. 2 comma 2, al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, garantisce l'accesso alle varie forme di finanziamento pubblico, in attuazione a quanto previsto dal CTS, alla luce di quanto emerso dalle attività di co-programmazione, ove svolte, ed anche al fine di promuovere l'addizionalità di risorse pubbliche e del privato sociale.

Art. 36 - Raccolta fondi e 5x1000

1. Il Comune di Rivoli e gli altri soggetti di cui all'art. 2 comma 2, al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, promuove la cultura del dono e della raccolta fondi, nel rispetto della disciplina vigente.
2. Il Comune di Rivoli utilizza le risorse eventualmente derivanti dalle disposizioni effettuate, ai sensi della vigente disciplina in materia di 5x1000, anche per l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti al RUNTS e operanti nel proprio territorio.

Art. 37. Art-bonus

1. Il Comune di Rivoli promuove l'utilizzo della disciplina vigente in materia di art-bonus anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti al RUNTS, per lo svolgimento di attività di interesse generale, tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.

Art. 38 - Social-bonus

1. Il Comune di Rivoli promuove l'utilizzo della disciplina in materia di social-bonus, ai sensi dell'art. 81 CTS, anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS iscritti al RUNTS per lo svolgimento di attività di interesse generale, tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.

Art. 39 - Uso preferenziale dei partenariati esistenti a valere su avvisi e bandi

1. Il Comune di Rivoli, in relazione alle attività di interesse generale oggetto del presente Regolamento, di norma utilizza, compatibilmente con la loro durata, i partenariati esistenti con gli ETS e costruiti mediante gli strumenti previste dal CTS oggetto del presente regolamento, a valere su bandi, avvisi ed altri atti attivati da altri enti pubblici e soggetti privati ovvero dalla Commissione Europea.
2. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, il Comune di Rivoli indica tale opzione nei propri atti in modo preciso, chiaro ed inequivocabile.

Art. 40- Rendicontazione delle attività

1. Il Comune, in applicazione del CTS, nell'ambito degli accordi di collaborazione convenzioni e comunque prima dell'avvio delle attività, indica nei propri atti le modalità di rendicontazione, anche prevedendo appositi format, delle attività svolte, al fine di riscontrarne la corrispondenza a quanto previsto nelle proposte progettuali approvate, in applicazione dei principi di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità e semplificazione, nonché al fine di erogare il contributo.
2. La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati dell'attività co-progettata, in termini qualitativi e quantitativi, anche grazie all'utilizzo di tabelle e grafici, relazioni illustrative delle attività svolte e dei costi sostenuti e per dimostrare il corretto ed efficace impiego della totalità delle risorse (personale, strumentali, volontarie) messe a disposizione dal Comune e dagli ETS partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o, in relazione alla durata ed agli importi, anche rendicontazioni periodiche, le cui modalità sono definite nell'Avviso.
3. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla partecipazione a bandi o avvisi di soggetti terzi oppure disciplinate da una normativa speciale, si applicano le regole specifiche ivi previste.
4. Nel caso di riscontrata difformità fra attività svolte e attività previste dal progetto, il Comune adotterà gli atti conseguenti in relazione a quanto disciplinato nelle varie procedure.

Art. 41 - Monitoraggio e controllo

1. Il Comune, nell'ambito del singolo procedimento, stabilisce le modalità ed i termini delle attività di monitoraggio, di controllo e valutazione dell'esecuzione e degli esiti finali, anche ai fini della semplificazione e di digitalizzazione delle modalità di attestazione delle spese sostenute.
2. In particolare, l'Avviso e il successivo accordo disciplinano le forme di verifica delle attività e di controllo della qualità, nonché il relativo regime sanzionatorio.
3. In coerenza con la peculiare natura del rapporto collaborativo con l'Ente Locale, gli ETS, singoli e associati, possono prevedere sistemi di auto-monitoraggio e di auto-

controllo e possono essere incentivati mediante criteri di valutazione premiale nell'ambito della procedura di co-progettazione. Tale attività di automonitoraggio deve tutelare la centralità dei cittadini-utenti.

4. Gli atti del Comune danno conto degli esiti delle attività svolte ai sensi della presente disposizione.

Art. 42 – Raccordo tra patti di collaborazione e co-progettazione

1. Il Comune può prevedere forme integrate che combinino un patto di collaborazione per la gestione di uno spazio con un accordo di co-progettazione per i servizi da erogarvi.
2. In tal caso, il patto e l'accordo di co-progettazione sono stipulati contestualmente o in sequenza, assicurando coerenza tra gli obiettivi e le risorse impegnate.

PARTE IV – FORME DI SUPPORTO E CONTRIBUTI

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 43 – Tipologie di supporto

1. A fronte degli impegni assunti con il patto di collaborazione o con l'accordo di co-programmazione, co-progettazione o a seguito di Avviso pubblico, il Comune può riconoscere ai soggetti civici le seguenti forme di supporto:
 - a) **Supporto materiale:** fornitura di materiali, attrezzature e strumenti necessari allo svolgimento delle attività;
 - b) **Supporto tecnico:** assistenza progettuale, formazione, affiancamento da parte di personale comunale o di esperti incaricati;
 - c) **Supporto logistico:** messa a disposizione di spazi, locali e infrastrutture comunali per lo svolgimento di attività;
 - d) **Esenzioni e agevolazioni:** riduzione o esonero da tributi, canoni e tariffe comunali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
 - e) **Contributi economici:** trasferimento di risorse finanziarie.

Art. 44 – Ambito di applicazione

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, nonché dell'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241 il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per il sostegno di iniziative da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 6, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività.

2. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici diretti ed indiretti da parte del Comune.
3. In esecuzione del presente regolamento non è ammessa alcuna forma di contributo diretto ovvero indiretto a persone fisiche; il sostegno dell'amministrazione comunale è ammesso esclusivamente nei confronti di enti senza scopo di lucro per attività di pubblico interesse svolte nell'interesse della collettività secondo quanto previsto dai successivi articoli.
4. Il presente regolamento disciplina, altresì, la concessione del patrocinio e richiama il regolamento vigente per l'istituzione di un apposito Albo al quale possono essere iscritte le associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.
5. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi socio-assistenziali che trovano specifica disciplina in altre fonti normative e/o regolamentari.

Art. 45 – Finalità e oggetto

1. Il Comune di Rivoli, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative per la loro presenza e radicamento sul territorio, quale risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione, realizzazione e sviluppo delle politiche sociali, di sviluppo della cultura e dello sport, di tutela della salute e dell'ambiente, di valorizzazione del territorio.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ed enti e associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune di Rivoli, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento in attuazione del già richiamato art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente e straordinaria dei soggetti civici previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:
 - a) assegnazione di contributi finanziari;
 - b) concessione temporanea e precaria dell'uso agevolato di beni mobili, spazi, sale, strutture, impianti e attrezzature comunali;
 - c) prestazione di un servizio o di un'attività comunale economicamente valutabile;
 - d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 46 - Tipologie di intervento

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento le tipologie di interventi economici che il Comune può effettuare sono i seguenti:

a) CONTRIBUTI DIRETTI: intesi come provvedimenti accrescitivi della sfera giuridica dei destinatari, volti a sostenere un soggetto giuridico privato, accordandogli un vantaggio economico diretto:

Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG e previa pubblicazione di apposito bando da parte del Settore competente secondo quanto previsto dal successivo articolo 49;

Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari e significativi eventi e/o iniziative, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'amministrazione di particolare rilievo e interesse collettivo;

Collaborazioni: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti quali enti del terzo settore, enti pubblici o privati in qualità di co-promotore.

Patrocinio: il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori ed espressione della simbolica adesione da parte del Comune, senza l'assunzione di alcun onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti.

b) CONTRIBUTI INDIRETTI: intesi come provvedimento accrescitivo della sfera giuridica dei destinatari, volti a sostenere un soggetto giuridico privato o pubblico, accordandogli un vantaggio economico indiretto:

Concessione di beni pubblici: affidamento di beni pubblici (mobili, spazi, sale, strutture, impianti e attrezzature comunali ecc...) ad associazioni/enti no profit/enti pubblici per lo svolgimento di attività di pubblico interesse rientranti negli scopi istituzionali del soggetto, che siano considerati dalla Giunta Comunale di particolare rilievo e interesse collettivo.

2. provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché di attribuzione dei vantaggi economici - comunque denominati - di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.

3. I provvedimenti di cui al presente regolamento possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di Rivoli ovvero risultino di competenza dello stesso o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità.

Art. 47 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 46:

- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) enti/organizzazioni del Terzo Settore, come definiti dal D.lgs. n.117/2017 e ss.mm. e ii., iscritti al RUNTS che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio comunale;
 - c) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
 - d) associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
 - e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che, pur non avendo la sede sul territorio comunale e non essendo iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, promuovano comunque iniziative di rilevante interesse generale idonee a valorizzare e a promuovere il territorio cittadino e che dimostrino adeguata esperienza e competenza nella promozione e gestione di iniziative similari;
 - f) le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, purché non abbiano scopo di lucro, e limitatamente ad iniziative che abbiano ricadute dirette sul tessuto economico, commerciale, turistico comunale ovvero siano funzionali alla promozione di servizi resi a favore di cittadini consumatori e utenti.
2. Per beneficiare del contributo (diretto o indiretto) i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
- a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, analogicamente applicato alle procedure di cui al presente regolamento, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile I soggetti inoltre non devono essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della richiesta di contributo;
 - b) assenza di pendenze amministrative o di situazioni debitorie nei confronti del Comune (salvo richiesta di rateizzazione regolarmente accolta dall'Ente, e puntualmente rispettata dal soggetto richiedente)
 - c) sussistenza di finalità statutarie/istituzionali congruenti con gli obiettivi di cui al contributo o beneficio comunque denominato, desumibili dallo statuto o dall'atto costitutivo o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla normativa vigente
3. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni di datori di lavoro.
4. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative a carattere generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto e che comunque rientrino nei

compiti e nelle funzioni del Comune.

5. In attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.02.2026, tutti coloro che presentano istanza ai fini del presente regolamento dovranno dichiarare preventivamente di riconoscersi nei principi della Costituzione Italiana, di ripudiare il fascismo e il nazismo, di condannare il razzismo, il sessismo, l'omofobia e la transfobia e di aderire ai valori dell'antifascismo sanciti dall'ordinamento repubblicano. Il Comune di Rivoli non sosterrà in alcun modo iniziative alle quali aderiscano o partecipino associazioni, organizzazioni, enti e persone in contrasto con i valori enunciati in precedenza

Art. 48 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.
2. Con cadenza annuale la Direzione Servizi amministrativi e alla persona pubblica un bando per la concessione di contributi ordinari.
3. Nel bando devono essere indicati:
 - a) l'ambito di intervento e i settori di interesse ai fini della presentazione di proposte/progetti specifici per il quale è previsto il contributo;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza in una erogazione di denaro;
 - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo.
 - g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione (SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE DI CONTRIBUTI CONCESSI).
4. Il bando è approvato dalla Giunta Comunale e adeguatamente pubblicizzato e diffuso, attraverso il sito del Comune e attraverso altre forme di volta in volta ritenute pertinenti dagli Uffici competenti.
5. I contributi ordinari vengono concessi dal Dirigente Responsabile della direzione competente, con propria determinazione, previa deliberazione di Giunta di approvazione dell'elenco dei beneficiari.
6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte/progetti (salvo sospensione dei termini procedurali per la richiesta di integrazioni documentali) e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato l'istanza, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del

contributo.

7. Il Dirigente Responsabile della direzione competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività e/o in relazione alle risorse a disposizione.
8. Per la valutazione delle richieste di contributo, il Dirigente Responsabile della direzione competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate (da qualunque fonte provenienti) e le uscite del programma di attività ammesse a contributo.
10. Possono presentare istanza per contributi ordinari i soggetti di cui all'art. 47, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 49 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, si adottano i seguenti criteri, anche non cumulativi:
 - a) pertinenza delle iniziative e delle attività proposte rispetto all'ambito di intervento, i settori di interesse e le linee programmatiche indicate nell'Avviso pubblico;
 - b) livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - c) livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata, desumibile anche da attività analoghe svolte in precedenti edizioni;
 - d) valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
 - e) grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - f) quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - g) originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - h) livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - i) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - j) quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
 - k) quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - l) gratuità o meno delle attività programmate.

- m) accessibilità alle persone con disabilità.
- 2. Nell'adozione del bando si possono prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Art. 50 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del/ della dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione e della documentazione attestante la spesa sostenuta.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 45 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al/alla dirigente competente:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica analitica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari corredati dai titoli dimostrativi delle spese effettuate (bonifici bancari, assegni, ricevute di pagamenti elettronici, quietanze).

Sono esclusi, dalla documentazione a comprova, i pagamenti effettuati in contanti singolarmente che non verranno, quindi, rimborsati.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari e/o straordinari per i tre anni successivi.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale o difforme, in caso di consuntivo con spesa inferiore a quanto preventivato originariamente, in caso in cui la differenza tra entrate e spese sia inferiore al contributo originariamente previsto, il Dirigente responsabile dell'ufficio competente, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente il contributo concesso, nonché, eventualmente, procede alla revoca del contributo iniziale con recupero totale o parziale di quanto già erogato.
5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. È ammessa la richiesta e concessione di anticipazione, fino al 60% del contributo, dietro presentazione di dichiarazione a firma del legale rappresentante del beneficiario, che attesti l'avvio dell'attività con elencazione dettagliata delle spese da anticipare; la restante quota verrà versata al termine del progetto dietro presentazione di tutti i documenti richiesti per la rendicontazione di cui al co. 2 del presente articolo, restando fermo quanto disposto altresì dai successivi commi del presente articolo e facendo salvo il diritto al recupero dell'Ente delle somme anticipate in caso di mancato rispetto

degli impegni assunti.

Art. 51– Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale ai soggetti di cui all'art. 47 con propria deliberazione esclusivamente per iniziative specifiche, particolari, che non costituiscono attività istituzionale ordinaria del beneficiario.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla Direzione competente, almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. L'accoglimento delle domande pervenute al di fuori dei termini indicati rimane nella discrezionalità dell'Ente che le valuterà in rapporto all'importanza e alla rilevanza delle iniziative e salvo parere favorevole dei dirigenti interessati in merito alla fattibilità tecnica nei termini richiesti.
3. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico e/o privato;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
 - c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
 - d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte;
 - e) copia di eventuali domande inviate ad altri soggetti pubblici e privati e/o l'entità di altri contributi o servizi eventualmente richiesti o già assegnati.
4. L'ufficio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, l'ufficio competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa ingiunge al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:
 - a) della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - b) della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;

- c) dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - d) della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - e) gratuità o meno dell'iniziativa.
7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
 8. L'ammontare del contributo concesso non può in ogni caso superare la differenza tra le tutte le entrate (da qualunque fonte provenienti) e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Art. 52 – Erogazione dei contributi straordinari

1. 1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - b) la rendicontazione analitica delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari corredati dai titoli dimostrativi delle spese effettuate (bonifici bancari, assegni, ricevute di pagamenti elettronici).

Sono esclusi, dalla documentazione a comprova, i pagamenti effettuati in contanti singolarmente che non verranno, quindi, rimborsati.

2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del/della Dirigente Responsabile della direzione competente entro i 60 giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari e straordinari per i tre anni successivi.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale o difforme, in caso di consuntivo con spesa inferiore a quanto preventivato originariamente, in caso in cui la differenza tra entrate e spese sia inferiore al contributo originariamente previsto, il Dirigente Responsabile dell'ufficio competente, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente il contributo concesso, nonché, eventualmente, procede alla revoca del contributo iniziale con recupero totale o parziale di quanto già erogato.
5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. È ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della

documentazione di cui al comma 2 del presente articolo. È altresì ammessa l'erogazione di una anticipazione secondo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 9.

Art. 53 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso (es. esonero pagamento concessione sale, impianti, attrezzature, etc.).
2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina a contributi mediante l'approvazione della deliberazione di concessione (mancato introito).
3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
4. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Art. 54 – Concessione dei beni mobili e immobili comunali (sale, spazi ecc...) temporanea e precaria

1. La concessione dei beni mobili e immobili comunali (spazi, sale, ecc...) è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite annualmente da apposita deliberazione di Giunta comunale.
2. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.
3. Le richieste di concessione delle sale a titolo oneroso vanno soddisfatte, previa istruttoria, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, che comunque devono pervenire al Servizio competente almeno 15 giorni prima dell'evento.
4. La concessione delle sale civiche, inclusi gli spazi dei comitati di quartiere, può essere data con l'abbattimento del contributo dell'80 % qualora l'uso sia destinato a:
 - a) attività, proposte da soggetti di cui all'art. 47 che siano ritenute di rilevante interesse pubblico e a titolo gratuito per i partecipanti;
 - b) attività, proposte dai soggetti di cui all'articolo 47 di interesse pubblico collegate a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e giudicati dall'Amministrazione, previa deliberazione di Giunta, di particolare rilievo che siano aperte a tutta la cittadinanza;

- c) attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di Giunta Comunale.

L'uso gratuito può essere disposto dalla Giunta comunale a favore delle scuole del territorio per attività gratuite rivolte agli studenti.

Per i gruppi consiliari è concesso l'uso a titolo gratuito per non più di cinque volte all'anno della sala consiliare, dei Centri d'incontro dei Comitati di Quartiere e, per un massimo di due volte all'anno, del Centro Congressi nel rispetto del tetto massimo annuo di cinque volte. Nei periodi di campagna elettorale e/o referendaria si applica ai gruppi consiliare, alle forze politiche, ai comitati elettorali una tariffa pari al 50% della tariffa massima deliberata dalla Giunta comunale.

Non è previsto l'utilizzo gratuito temporaneo e precario delle sale civiche, inclusi gli spazi dei comitati di quartiere, a persone fisiche alle quali si applicheranno le tariffe come deliberate dalla Giunta comunale, salvo l'approvazione di patti che ne disciplinino l'utilizzo.

5. L'utilizzo dei locali comunali è comprensivo di utenze e riscaldamento con esclusione, quindi, del servizio di pulizia, custodia, assistenza tecnica che saranno assunti in ogni caso a carico del beneficiario, salvo la concessione di specifici contributi ai sensi dei precedenti articoli del presente regolamento. È in ogni caso tassativamente escluso l'uso delle sale come sede o domicilio permanente di attività o associazioni.
6. L'utilizzo di strutture e beni comunali contempla inoltre la sola messa a disposizione dei medesimi, con esclusione, quindi, delle attività di montaggio, smontaggio, consegna in loco e riconsegna dei beni nei magazzini comunali.
7. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
8. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
9. Nel caso di concessione in uso dei beni di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.

Art. 55 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: “con il contributo/collaborazione del Comune di Rivoli”.

3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Art. 56 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto in materia di rendicontazione, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
 - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

PARTE VI – PATROCINIO

Art. 57 - Concessione di Patrocinio

1. Il Comune può concedere il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati i quali intendano promuovere iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e artistico che si svolgano all'interno del territorio cittadino ed, eccezionalmente, all'esterno del medesimo purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo per la stessa.
2. Il patrocinio viene concesso, per iscritto, dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia e consiste nel sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa.
3. Il patrocinio non è oneroso per l'Ente.
4. La competenza a disporre la concessione del patrocinio è del Sindaco o dell'Assessore competente per materia.
5. Il soggetto che richiede il patrocinio, di norma, presenta motivata istanza al Sindaco e

al Servizio per la cultura, l'associazionismo e la comunicazione almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, salvo circostanze straordinarie ed eccezionali debitamente motivate.

6. L'Ufficio provvede a registrare la domanda di patrocinio, all'istruttoria e a trasmetterla all'Assessore competente o al Sindaco.
7. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente.
8. Il Comune può, in ogni caso, revocare il patrocinio concesso qualora gli strumenti comunicativi adottati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa risultino, di fatto, diverse rispetto a quanto contenuto nella domanda o non rispettino le condizioni previste nel presente regolamento o nello specifico atto di concessione.
9. Non possono beneficiare di patrocinio le formazioni e le associazioni politiche.

Art. 58 - Modalità di concessione del Patrocinio

1. Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso il patrocinio, contributi e collaborazioni deve essere ben visibile lo stemma del Comune di Rivoli con scritta ed epigrafe sopra allo stemma stesso: "Con il contributo del Comune di Rivoli" / "In collaborazione con il Comune di Rivoli" / "Con il patrocinio del Comune di Rivoli"
2. Le bozze di tutti i materiali prodotti dovranno essere sottoposte preventivamente (prima della loro divulgazione) all'approvazione dello staff del Sindaco – Servizio comunicazione, per la verifica del corretto utilizzo dell'immagine del Comune.
3. Qualora, per la realizzazione dell'iniziativa sia necessario occupare il suolo pubblico o utilizzare strutture/locali comunali, è necessario trasmettere le relative istanze agli uffici competenti inclusa l'eventuale richiesta di contributo indiretto.
4. Qualora, inoltre, per la realizzazione dell'iniziativa siano previsti il canone patrimoniale per le occupazioni suolo e le esposizioni pubblicitarie si rimanda al vigente Regolamento comunale in materia per l'esenzione e la riduzione.

Art. 59 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i patrocini esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare i patrocini da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Rivoli".
4. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di

comunicazione immediata al Comune.

PARTE VI – INADEMPIMENTO, RECESSO E REVOCA

Art. 60 – Inadempimento e diffida

1. In caso di inosservanza degli obblighi assunti dai soggetti civici e/o beneficiari di contributi, l'Ufficio competente invia agli stessi una comunicazione di diffida, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per l'adempimento o per la presentazione di controdeduzioni.
2. Decorso inutilmente il termine, il Comune può risolvere il patto di collaborazione e/o l'accordo di co-progettazione e procedere al recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 61 – Recesso dal patto di collaborazione e/o accordo di co-progettazione

1. Ciascuna parte può recedere dal patto di collaborazione e/o l'accordo di co-progettazione con preavviso scritto di almeno trenta giorni, salvo accordo diverso.
2. In caso di recesso del soggetto collaborante, il Comune può procedere alla restituzione proporzionale dei materiali forniti e al recupero dei contributi economici non ancora giustificati da attività svolte.

Art. 62 – Cause di revoca

1. Il Comune revoca il patto di collaborazione o l'accordo di co-progettazione e/o il contributo nei seguenti casi:
 - a) sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse ostative alla prosecuzione;
 - b) accertato venir meno dei requisiti soggettivi in capo al soggetto beneficiario;
 - c) utilizzo improprio dei beni o delle risorse messe a disposizione dal Comune;
 - d) condanna definitiva dei rappresentanti del soggetto beneficiario per reati connessi all'attività oggetto del patto, accordo o contributo.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 – Disciplina dei conflitti di interesse

1. Le disposizioni previste per i conflitti di interesse da parte del responsabile del procedimento si applicano a tutti i soggetti che partecipano ai procedimenti descritti nei precedenti articoli.

2. La violazione di tali disposizioni comporta la revoca dei provvedimenti di formalizzazione delle partnership nel contempo adottati, con riferimento alle singole fattispecie di conflitto di interesse.

Art. 64 – Disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.
4. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 65 – Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento UE 2016/679; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.lgs. 196/2003.
2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 66 – Norme di rinvio – Codice di Comportamento

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.
3. Si ritengono totalmente richiamati gli obblighi di attuazione ed adesione al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici recato dal DPR n. 62/2013 e al vigente Codice di comportamento del Comune di Rivoli, nonché gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio.

Art. 67 – Disciplina applicabile e norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni statali e regionali, relative alle attività di interesse generale, nonché le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), del Codice civile e delle altre norme di settore vigenti.

Art. 68 – Revisione ed aggiornamento del Regolamento

1. Il presente Regolamento potrà essere aggiornato e modificato nel rispetto della vigente normativa, ed inoltre rimane efficace fino all'approvazione di eventuali disposizioni, regionali e statali, che ne determinino il superamento e/o contrasto, in tutto o in parte, con conseguente integrazione dello stesso per le parti difformi a seguito di sopravvenienze normative.

Art. 69 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le eventuali disposizioni regolamentari incompatibili.